



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 414/16/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), DEL D. LGS. N. 261/1999

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dell'art 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificato dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTE le risultanze preistruttorie del 4 febbraio 2016 (UV/P-ISTR/MM/04) recanti “*Chiusura temporanea dell'ufficio postale della società Poste Italiane S.p.A. nel territorio di Cisterna di Latina, loc. Borgo Flora nell'anno 2015*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 08/16/DSP del 27 aprile 2016, notificato mediante PEC in data 27 aprile 2016, recante "*Contestazione alla società Poste Italiane S.p.A. della violazione degli obblighi di continuità nella prestazione del servizio universale (art. 3, commi 1, 5 lett. b) e comma 8 lett. d) d. lgs. 261/1999*", con riferimento alla chiusura dell'UP di Cisterna di Latina, loc. Borgo Flora per il periodo 22 giugno – 15 dicembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 26 aprile 2016 con l'atto di contestazione n. 08/16/DSP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A., in relazione alla chiusura dell'ufficio postale di Cisterna di Latina, loc. Borgo Flora (provincia di Latina), nel periodo 22 giugno – 15 dicembre 2015.

2. Deduzioni difensive

La società risponde con una memoria difensiva pervenuta in data 30 maggio 2016.

Nelle proprie difese non contesta l'insussistenza del fatto oggetto dell'atto di contestazione ed in particolare la chiusura del suddetto ufficio postale ed i lavori di manutenzione e infrastrutturali in un nuovo locale limitrofo dove posizionare l'ufficio rispettando le normative di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, ma li giustifica in seguito ad un impegno assunto dalla dirigenza della società nei confronti dell'A.S.L. e riportati sul verbale di sopralluogo redatto dagli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro della A.S.L. competente (l'apposito verbale è stato peraltro trasmesso alla competente Direzione dell'Autorità nel corso del procedimento).

La chiusura del precedente locale e l'adeguamento richiesto dalla A.S.L. competente ed eseguito dalla società per i nuovi locali dell'U.P. attraverso un complesso intervento di ristrutturazione portano ad escludere la responsabilità della società.

Le attività operative dell'ufficio postale chiuso sono state trasferite all'U.P. di Cisterna Latina aperto 6 giorni a settimana.

Inoltre non vi era la possibilità di affittare locali già strutturati nella stessa località per tempi così ridotti né impiegare uffici postali mobili, i quali non potevano essere allestiti nei contesti in questione sia perché gli stessi hanno solo due sportelli (ben inferiori alla bisogna della clientela dell'ufficio), sia perché dato il limitatissimo spazio non è possibile per gli addetti operare per tempi prolungati, anche in relazione alle prescrizioni del decreto n. 81/2008 in tema di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conclusione, la società ha respinto tutte le contestazioni mosse in merito alla violazione del principio di continuità nell'erogazione del servizio postale universale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio è la violazione relativa all'obbligo di assicurare la continuità del servizio postale universale (art. 3, commi 1, 5 *lett. b*), e 8 *lett. d*), del d.lgs. n. 261/1999).

La società nel corso del procedimento sanzionatorio ha proposto argomentazioni e rilievi che riguardano la necessità della chiusura del suddetto ufficio postale e l'obbligatorietà dei lavori infrastrutturali dei nuovi locali a seguito degli impegni assunti dalla dirigenza della Società nei confronti della competente A.S.L. riguardo l'adeguamento delle postazioni lavorative e delle misure igieniche necessarie al fine dell'operatività dei nuovi locali dell'U.P..

Si conviene con la società sulla complessità dei lavori infrastrutturali richiesti per adeguare i nuovi locali prescelti dove trasferire le attività dell'U.P. e sulla necessità della chiusura dei vecchi locali in questione per l'inadeguatezza delle postazioni lavorative e delle misure igieniche, nonché sulla difficoltà nel caso di specie dell'impiego di uffici postali mobili.

Inoltre le attività operative dell'ufficio postale chiuso sono state trasferite ad un ufficio postale dello stesso Comune, peraltro aperto sei giorni a settimana.

RITENUTO che il comportamento posto in essere dalla società non possa configurare le violazioni relative all'obbligo di assicurare la continuità del servizio (dell'art. 3, commi 1, 5 *lett. b*, e 8 *lett. d*, del d.lgs. n. 261/1999) in quanto la chiusura dell'ufficio postale suddetto è avvenuta per reperire locali idonei onde adeguare le postazioni lavorative e garantire le misure igieniche necessarie peraltro richieste dalla A.S.L. competente, producendo apposita documentazione nel corso del procedimento ed evidenziando che non era possibile l'impiego, nella fattispecie in questione, di uffici postali mobili;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 08/16/DSP del 26 aprile 2015 nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, per quanto riguarda le violazioni dell'art. 3, comma 1,

comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)*, del d.lgs. n. 261/1999 per l'ufficio postale sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi